



*Istituto Incremento Ippico per la Sicilia*

Repubblica Italiana



*Regione Siciliana*

Assessorato Agricoltura  
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea

## CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI STALLONI

### Art. 1

L’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, con sede a Catania in Via Vittorio Emanuele n. 508, in persona del \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore dell’Ente, giusta delega conferita dal Commissario dell’Ente con Delibera n° del \_\_\_\_\_, d’ora in poi indicato più semplicemente come Istituto, Codice Fiscale 00246050876

### *Prende in Affidamento*

**A titolo gratuito** lo stallone di cui al successivo art. 2, limitatamente alla stagione di fecondazione 2024, dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ Codice Fiscale /P.Iva \_\_\_\_\_, d’ora in poi indicato più semplicemente come Gestore, per tutte le attività connesse all’esercizio della stazione di monta, da attivare nei locali di proprietà del Gestore ubicati in C.da \_\_\_\_\_ del comune di \_\_\_\_\_ in possesso di regolare autorizzazione n. \_\_\_\_\_ valida fino a tutto l’anno \_\_\_\_\_.

### Art. 2

Per l’attività di cui all’art. 1 l’Istituto prederà in consegna dall’allevatore, presso la sede dell’allevamento lo stallone sotto elencato

Stallone	Razza	Anni	Padre	Madre	Microchip

### Art. 3

Lo stallone successivamente riconsegnato all’allevatore presso la sede di allevamento.

All’atto della consegna e del successivo ritiro verranno redatti, in duplice copia, appositi verbali che saranno sottoscritti dall’allevatore e dal delegato dell’Istituto.

### Art. 4

L’Istituto provvederà a proprie spese alla cura ed al governo dello stallone, ivi comprese le ferrature.

### Art. 5

In caso di malattia, infortunio o impedimento dello stallone, l’Istituto darà comunicazione con la massima tempestività all’allevatore e comunque entro le 24 ore, l’Istituto provvederà ad eseguire gli interventi necessari. Il danno eventualmente patito dallo stallone per cattiva gestione di cui al comma 1, resta a carico dell’Istituto e il quale sarà tenuto ad indennizzare l’allevatore secondo quanto quantificato ad insindacabile giudizio del Consulente Veterinario dell’Istituto medesimo.

**Art. 6**

L'Istituto, in qualsiasi momento, si riserva il diritto di recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante atto scritto indicante la data di riconsegna dello stallone.

**Art. 7**

L'Istituto, si riserva il diritto di prelazione in caso di vendita dello stallone,

**Art. 8**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Catania.

**Art. 9**

Le parti eleggono domicilio:

l'Istituto in Catania, Via Vittorio Emanuele n. 508

l'Allevatore in \_\_\_\_\_

Le comunicazioni di cui alla presente convenzione, si intendono validamente effettuate al domicilio eletto.

**Art. 10**

Le spese per l'eventuale registrazione della presente convenzione (in caso d'uso) sono a carico l'Istituto.

Data \_\_\_\_\_

L'ALLEVATORE

L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 1341 c.c. l'Allevatore approva specificatamente le seguenti clausole:

art. 1;

art. 6;

art. 7, comma 4: recesso per forza maggiore del Gestore;

art. 11, comma 5: recesso ingiustificato o inadempimento del Gestore;

art. 12: competenza il Foro di Catania.

Data, \_\_\_\_\_

L'ALLEVATORE